



COMUNE DI MODIGLIANA

Provincia di Forlì - Cesena

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **48** Data: **24/09/2018**

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 15/2001 E S.M.I.

Il giorno **24 Settembre 2018**, alle ore **20:30**, osservate le formalità prescritte dalla vigente legge, nella sala delle adunanze del Consiglio, in Modigliana, in sessione straordinaria, seduta PUBBLICA di prima convocazione si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
ROCCALBEGNI VALERIO	S	SCALINI STEFANO	G
CONTINELLI ALBA MARIA	S	VALTANCOLI GIANPAOLO	S
GENTILINI ALICE	S	CICOGNANI DANILO	S
AMARETTI ROBERTO	S	COLLINA ALESSANDRO	S
CAZZAMALI ANTONIA	G		
BABINI DANIELE	S		
ROSSI MARIA CRISTINA	S		
BABINI FABIO	S		
MICHELA BEDESCHI	S		

Numero dei Presenti: **11**

Numero degli Assenti: **2**

Assume la Presidenza il Sindaco **ROCCALBEGNI VALERIO**.

Lo assiste il Vice Segretario Comunale **SAMORI' DOTT.SSA MARIA GRAZIA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero dei Consiglieri, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Vengono designati scrutatori della votazione i signori: **MICHELA BEDESCHI, COLLINA ALESSANDRO**.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ED APPROVAZIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 3 L.R. 15/2001 E S.M.I.

- *Dopo il dibattito sotto riportato :*

Prende la parola Roccalbegni V. (Sindaco)

Punto numero 5 controdeduzioni ed approvazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi dell'art. 3, Legge Regionale 15/2001 e successive modifiche e integrazioni. Assessore Rossi, oppure la parola direttamente all'Architetto Zucchini. Ok. Architetto a lei la parola.

Prende la parola architetto Zucchini che così si esprime:

La delibera che porto all'attenzione del Consiglio Comunale per l'approvazione è la l'approvazione della classificazione acustica del territorio comunale, unitamente al regolamento per le attività rumorose, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 del 2001 per quanto riguarda la classificazione acustica. Il, questa delibera chiude l'iter previsto dalla legge Regionale 15 del 2001, disposizioni in materia di inquinamento acustico che discende a sua volta dalla legge quadro nazionale del 95. La Comunità Montana dell'Acquacheta, l'allora ente, dal 2002 diede l'incarico ad Arpa di redigere questa classificazione acustica, e la gestazione durò qualche anno, venne consegnato ai singoli Comuni nel 2008, tra il 2008 e 2009 e la delibera di adozione del Comune di Modigliana, è la 27 del primo marzo 2010. Dopo l'adozione è stata espletata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 giorni, dall'8 febbraio 2012 al 9 aprile 2012 e sul sito internet dell'ente. Non sono pervenute osservazioni da parte di privati, ha espresso osservazioni la stessa Arpa che aveva redatto il piano, dando alcune dicamo, da aggiornamenti. In data 20 luglio 2011, l'USL di Forlì Cesena ha espresso il proprio parere in data 8 marzo 2012, la Provincia di Forlì Cesena ha espresso il proprio parere in data 27 dicembre 2012. Con delibera di Giunta Provincia, 119.463 del 2012. Adesso passo a leggervi velocemente quelle che sono le controdeduzioni alle osservazioni degli enti. Ecco Arpa appunto ha espresso le osservazioni in merito alla possibilità di inserire all'articolo 2.1 piani urbanistici attuativi delle norme tecniche di attuazione del piano, il seguente capoverso: " per le nuove aree urbane di trasformazione urbanistica a destinazione di uso residenziale, adiacenti ad aree artigianali, produttive esistenti, in caso di potenziale superamento dei limiti di immissione assoluti e differenziali nell'area residenziale a causa di sorgenti sonore situate nell'area artigianale o produttiva detta area residenziale, potrà essere attuata solamente a condizione che vengano risolte le criticità. A tal fine i responsabili delle sorgenti sonore che concorrono al superamento dei limiti, dovranno elaborare un piano di risanamento acustico ai sensi della legge regionale 15 del 2001 se non già predisposto. Il piano di risanamento acustico sopracitato, dovrà essere elaborato da un tecnico competente in acustica, ed approvato dall'amministrazione comunale, prima dell'autorizzazione a procedere alla realizzazione dell'area di trasformazione residenziale, tramite un piano urbanistico attuativo!" osservazione accolta. Il capoverso viene inserito in coda all'articolo 2.1 delle norme tecniche di attuazione. Poi ci sono tre osservazioni dell'USL. La prima, in merito al fatto che sia nelle norme tecniche di attuazione, che nella relazione tecnica, si preveda che la classificazione delle strutture sanitarie e scolastiche inserite in edifici adibiti principalmente ad altri usi, possa avere l'attribuzione della classe di appartenenza di questi ultimi, come è previsto dalla delibera di Giunta Regionale numero 2053 del 2001, ma questo non garantisca la massima tutela delle aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro funzione. Osservazione non accolta. Nel caso specifico del Comune di Modigliana questo non avviene, ovvero sia non vi sono strutture sanitarie o scolastiche inseriti in edifici adibiti principalmente ad altri usi. Ma si ritiene di mantenere tale facoltà nell'??? E nella relazione tecnica in quanto previsto dalla normativa

regionale. Le osservazioni degli enti che sono pervenute, come queste, sono pervenute per tutti e cinque i Comuni in quanto noi, le osservazioni a suo tempo, le raccogliemmo per i cinque Comuni dell'Unione Acquacheta o sub ambito dell'Acquacheta, Unione della Romagna Forlivese. Loro fecero questa osservazione perché in qualche altro Comune c'è appunto il caso in cui strutture sanitarie e scolastiche sono inserite anche in edifici adibiti principalmente ad altri usi. Osservazione numero due in merito al conseguimento di obiettivi di tutela che in riferimento al periodo diurno, potrebbero essere, per lo stato di fatto, l'eliminazione della popolazione a livelli eccedenti i 65 decibel, il non aumento della percentuale di popolazione esposta a livelli compresi fra 55 e 65 decibel, la garanzia di rispetto della soglia dei 55 decibel alla popolazione esposta a tali livelli e o a livelli inferiori. Contro deduzione, osservazione accolta parzialmente. Per quanto riguarda i livelli diurni eccedenti i 65 decibel, questo avviene solo per le aree prevalentemente per le aree industriali in classe quinta. A Modigliana non sono previste aree esclusivamente industriali di classe sesta, dove è previsto il limite di 70. Si ritiene per tale area di confermare il limite della classe quinta. Per quanto riguarda il non aumento della popolazione esposta ai livelli compresi fra i 55 e i 66 decibel, si rileva che per quanto riguarda Modigliana sia gli ambiti residenziali da PRG pre esistente, sia i nuovi ambiti prevalentemente residenziali, sono in classe seconda. Quindi con il limite massimo diurno di 55 decibel, con la sola sezione di nuovi ambiti a 12, 4 e 6 ai quali viene attribuita la classe terza. Infine la garanzia del rispetto della soglia dei 55 decibel alla popolazione esposta a tale livello e o a livelli inferiori, è indubbiamente un obiettivo che il Comune di Modigliana si pone con la approvazione della classificazione acustica del successivo eventuale piano di risanamento. Osservazione numero 3, in merito al fatto che per lo stato di progetto si ritiene utile che vengano adottati provvedimenti e gli accorgimenti necessari affinché sia garantito a tutti i nuovi edifici a carattere residenziali, a qualsiasi area appartengano, il rispetto della soglia di 55 decibel nel periodo diurno e di 45 decibel nel periodo notturno che son i valori minimi assoluti della classe seconda. Osservazione accolta parzialmente, per quanto riguarda Modigliana sia gli ambiti residenziali dal PRG pre esistente sia i nuovi ambiti prevalentemente residenziali sono in classe seconda, quindi con il limite massimo diurno di 55 decibel e di 45 decibel nel periodo notturno con la sola eccezione dei nuovi ambiti a 12, 4 e 6, ai quali viene attribuita la classe terza. Non si ritiene di estendere in generale tale obbligo in quanto tale costruzione di nuovi edifici residenziali in zona agricola o in altre zone, è un evento possibile ma normativamente più raro. Ora l'osservazione della Provincia infine. In merito all'inserimento delle aree cuscinetto destinate a verde, di ampiezza non inferiore a trenta metri, tale da garantire il rispetto dei limiti in caso di potenziale criticità dovuta a salti di classi superiori ai 5 decibel, quali ad esempio un'area in classe quinta che confina con una in classe seconda. Osservazione accolta parzialmente come dettagliato nel paragrafo cinque della relazione tecnica, la verifica dell'esistenza di una effettiva situazione di criticità può essere accertate mediante una attività di monitoraggio acustico e superata mediante la realizzazione di attuazione di piani di risanamento acustico a norma della legge 447 del 94, quella nazionale, che prevedano la realizzazione di opere di mitigazione su attività infrastrutture e tessuti urbani esistenti, conflitti fra stato di fatto. Il perseguimento da parte delle amministrazioni locali di obiettivi di qualità con la modifica degli strumenti urbanistici o tramite la valutazione e la verifica preventiva dei nuovi piani attraverso la razionale distribuzione delle funzioni, l'adozione di idonee misure di mitigazione acustica in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche, inoltre l'attuazione degli interventi da assoggettare a POC, potranno essere l'occasione di introdurre, laddove è necessario, elementi di mitigazione con la predilezioni delle fasce verdi, rispetto alle barriere. Faccio una parentesi per quanto riguarda Modigliana gli interventi che sono stati attuati, con il primo POC e poi quelli inseriti anche nella variante non necessitano appunto di aree cuscinetto, in quanto tutte le lottizzazioni attraverso i piani urbanistici attuativi, eventuali e gli interventi soggetti a POC vengono comunque riassoggettati a parere di Arpa. In quel caso emergerebbe appunto questa necessità. Ecco, dopo appunto i pareri, il, si procede, la legge prevede appunto che con l'approvazione tutte le attività produttive o artigianali, e comunque in generale, quelle soggette a

impatto acustico, quelle della legge nazionale, hanno l'obbligo di verificare entro sei mesi dalla approvazione del piano, alla rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di legge e in caso di superamento dei richiamati valori, può disporre di inviare al Comune un piano di risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento, ovviamente parliamo delle attività già insediate ed esistenti alla data di entrata in vigore della legge nazionale che è il 1995, perché le attività che sono venute dopo, questa verifica l'hanno già fatta nel momento in cui si sono insediate. Inoltre per le attività in cui non vi è la presenza di sorgenti sonore significative è sufficiente presentare una auto dichiarazione a firma del titolare sul modulo predisposto dal nostro ufficio. Ecco, poi c'è il regolamento per la disciplina delle attività rumorose, questo non era stato portato in adozione perché essendo un regolamento si può approvare con delibera secca e non ha bisogno di seguire l'iter del piano, inoltre discende da una direttiva che è solo della Regione Emilia Romagna, ed è stato predisposto anche esso comunque con la collaborazione degli uffici di Arpa. Il regolamento nella fase di realizzazione è stato inviato a tutti gli uffici interessati dei singoli Comuni, cioè lo sportello unico delle attività produttive, gli uffici tecnici e la polizia municipale, e la sua approvazione consentirà ai privati di ottenere più facilmente dal Comune le deroghe necessarie per le attività relativi ai lavori edili, dei cantieri e per le manifestazioni temporanee. Inoltre introduce una semplificazione ulteriore rispetto alla direttiva regionale e permette nel caso in cui i proprietari si impegnino mediante la sottoscrizione della domanda al rispetto dei limiti di orari e dei limiti di rumori della durata delle manifestazioni e delle giornate, di omettere la presentazione dello studio di impatto acustico a firma del tecnico abilitato. Se invece si chiede una deroga ulteriore ai limiti previsti dal regolamento, a quel punto deve essere redatto uno studio di impatto acustico da assoggettare al parere degli uffici di Arpa che forniscono parere al Comune per dare un eventuale deroga aggiuntiva. Ecco se avete delle domande, specifiche, sono disponibile.

Prende la parola Valtancoli G. (Consigliere) che così si esprime:

Mi scuso perché sono in ferie, sono riuscito a rientrare solo per il Consiglio e non per la commissione che ha preceduto il Consiglio stesso e se capisco bene, riguardano le attività produttive però ha anche citato delle manifestazioni anche con emissione di rumori, musica, o roba del genere, riguarda anche l'impatto del traffico sulle case? O solo le attività produttive?

Prende la parola architetto Zucchini che così si esprime:

Allora diciamo la valutazione sul rumore del traffico e per le attività produttive esistenti fa parte del piano di classificazione acustica, il regolamento serve invece per la casistica delle, degli usi diciamo temporanei che possono essere i cantieri edili oppure le manifestazioni a carattere temporaneo, come ad esempio i concerti all'aperto, i concerti al chiuso, le attività musicali all'aperto quali ad esempio piano bar, selezione musicale con deejay, a supporto delle attività di pubblico esercizio come bar, gelaterie e ristoranti, oppure attività musicali al chiuso, feste di vario tipo, di partito, parrocchiali, feste delle sport, manifestazioni sportive, oppure discoteche o strutture similari all'aperto con musiche ballo, però parliamo di attività temporanee, mentre il piano di classificazione acustica riguarda le attività diciamo che non hanno una temporaneità, ecco.

Prende la parola Valtancoli G. (Consigliere) che così si esprime:

I bar per esempio sono ricompresi nella prima parte?

Prende la parola Architetto Zucchini che così si esprime:

Ecco i bar se vogliono fare una manifestazione, un concerto, una serata particolare facendo rumore oltre le 22 per esempio che è la fascia notturna che scatta da legge nazionale, devono chiedere la deroga ai sensi di questo regolamento. Se rispettano i limiti non devono chiamare il tecnico in acustica, se invece pensano di fare più rumore arrivare ad esempio dalle 11 e mezza e fare rumore fino a mezzanotte, devono chiamare il tecnico in acustica che ci presenta una relazione di impatto acustico che poi sarà valutata.

Prende la parola Valtancoli G. (Consigliere) che così si esprime:

Per quanto riguarda poi l'attività produttiva quelle stanziali, sono già in area Peep e pensano che non ci siano rumori nelle città, diciamo, o risulta invece che ci sono delle attività produttive che producono rumore, che devono assoggettarsi?

Prende la parola Architetto Zucchini che così si esprime:

Noi non abbiamo mai avuto segnalazioni di cui citava in questi anni per le attività produttive esistenti, ecco nulla toglie che magari domani qualcuno si lamenta formalmente, però per le attività produttive esistenti, penso alla ditta Alpi, ecco per dire la più importante, il, non abbiamo avuto lamentele, diciamo questo è un obbligo di legge che devono adempiere nel momento in cui viene approvato il regolamento.

Prende la parola Valtancoli G. (Consigliere) che così si esprime:

No, questo lo dico perché nel caso ci fosse un artigiano che si deve assoggettare appunto a mettersi in regola ho in mente un recente incontro con uno di loro, e che mi faceva notare che anche l'USL magari viene a fare il controllo diciamo, mirato su una attività che sa che è abbastanza in ordine, e poi dopo fa le pulci e sinceramente cioè anche l'artigiano dice, va a finire che mi vogliono far chiudere. Allora non vorrei che fosse un altro laccio che avesse dei tempi brevissimi per mettersi in ordine, perché altrimenti non gliela fanno più a campare

Prende la parola Architetto Zucchini che così si esprime:

Allora diciamo, entro sei mesi dalla approvazione loro devono presentare chi non l'ha fatto, diciamo, deve presentare la valutazione di impatto acustico, se dalla valutazione di impatto acustico, emerge che va tutto bene, allora è finito lì e non devono fare più niente, se invece emerge che c'è un superamento per cui non so, hanno un macchinario che va isolato acusticamente mettendo dentro un box o una lavorazione che devono magari adeguare, in quel caso presentano il piano di risanamento acustico e si danno loro una tempistica che sia compatibile con la loro attività, chiaramente non può essere una cosa diciamo, troppo lunga, ma deve essere una tempistica realistica

Prende la parola Valtancoli G. (Consigliere) che così si esprime:

Vengono descritti dei limiti di, proprio in questa tempistica per mettersi in ordine?

Prende la parola Architetto Zucchini che così si esprime:

Solitamente un piano di risanamento potrebbe essere non so, da uno a tre anni, ecco come tempistica di lavorazione, penso a una cosa di questo genere. Comunque si cerca sempre di venire incontro se c'è qualche situazione particolare tenendo presente che magari può darsi che ci sia un superamento dei limiti di legge ma magari nessuno si lamenta in quel caso specifico. Ecco.

Prende la parola Roccalbegni V. (Sindaco)

Altri interventi? Va bene, allora mettiamo ai voti chi è favorevole? Unanimità. Immediata esecutività. Unanimità. Architetto vuoi andare via o vuoi aspettare fino alla fine o supportare alcune cose che voglio dire? Una mezz'oretta in più. Grazie.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 2 del D.P.C.M. 1 marzo 1991 (*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno*), prevede che i Comuni adottino la classificazione acustica del territorio comunale secondo le zone di cui alla tabella 1 del medesimo DPCM, ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti;

- la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” ha stabilito i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente esterno e abitativo dall’inquinamento acustico ed ha indicato le modalità di applicazione della classificazione acustica, stabilendo dei termini finalizzati a favorire la predisposizione della classificazione acustica del territorio comunale;
- la Legge 447/95 ed i successivi Decreti attuativi hanno altresì attribuito agli enti locali competenze in materia di pianificazione ambientale, controllo e risanamento del territorio. In tale contesto è stato previsto l’obbligo, da parte delle Amministrazioni Comunali, di classificare il proprio territorio in aree omogenee dal punto di vista dei limiti di emissione, immissione e qualità del rumore;
- il D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” ha determinato i valori limite di emissione, immissione e di qualità sopra citati;
- la Regione Emilia Romagna, in attuazione dell’art. 4 della sopraccitata legge 447/95, ha disciplinato la materia con L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 (“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”), prevedendo, fra l’altro, l’obbligo per i Comuni di approvare la classificazione acustica del territorio comunale, secondo le procedure individuate al comma 2 dell’art. 3 della legge regionale stessa, così come modificato dall’art. 44 della L.R.31/2002;
- ai sensi dell’art. 2 della L.R. 15/2001, la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2053 del 9 ottobre 2001, ha emanato una direttiva per l’individuazione dei criteri e delle condizioni per la redazione della classificazione acustica del territorio, individuando in essa le modalità operative e la metodologia per le attribuzioni delle classi in rapporto alle varie zone del territorio, sia nell’ambito delle aree urbanizzate che relativamente alle espansioni urbanistiche;

CONSIDERATO inoltre che:

- ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006, “Norme in materia ambientale”, successivamente modificato dal D.Lgs. n. 4 nel 16.01.2008, la Classificazione acustica è inoltre sottoposta, per quanto concerne la valutazione ambientale strategica (VAS), a verifica di assoggettabilità al fine di valutare se essa determini impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale, tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di VAS;
- tale procedura è svolta dall’autorità competente, in collaborazione con l’autorità procedente, anche sulla base dei pareri espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e che la Regione Emilia-Romagna ha individuato nella Provincia l’autorità competente per la

valutazione dei piani e programmi approvati dai comuni e dalle comunità montane, e quindi anche della Classificazione acustica;

DATO ATTO che:

- la classificazione acustica è un atto tecnico-politico di governo del territorio, trattandosi di uno strumento che permette di disciplinarne l'uso e di controllare le modalità di sviluppo delle attività in esso inserite; come tale quindi deve essere inquadrato nelle linee di indirizzo politico relative appunto allo sviluppo del territorio;
- la classificazione acustica permette di limitare, ed in alcuni casi di prevenire, il deterioramento del territorio dal punto di vista dell'inquinamento acustico, come pure di tutelare zone particolarmente sensibili;
- la Comunità Montana Acquacheta ha promosso un'azione coordinata per la formazione di progetti inerenti alla zonizzazione acustica relativamente ai territori dei singoli comuni della Comunità Montana medesima affidando il relativo incarico alla sezione provinciale di Forlì-Cesena di A.R.P.A. con deliberazione di Giunta n. 70 del 28/08/2002;

ATTESO che questo Comune aveva aderito all'iniziativa fornendo la relativa comunicazione alla C.M. ACQUACHETA con propria lettera;

CONSIDERATO che:

- A.R.P.A., Sezione provinciale Forlì – Cesena, ha rimesso a questo Ente gli elaborati relativi alla classificazione acustica di questo territorio comunale, nell'ambito del progetto generale commissionato come più sopra indicato;
- con deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 01/03/2010 è stata adottata la “classificazione acustica del territorio comunale;
- è stata espletata la pubblicazione all'Albo Pretorio per 60 (sessanta) giorni dal 08/02/2012 al 09/04/2012 e sul sito internet dell'Ente;

DATO ATTO che nel periodo di deposito non sono pervenute osservazioni da parte di privati;

VISTI:

- il parere ARPA, espresso in data 20/07/2011 con nota a PGFC 2011/7049 pari data, è pervenuto al Prot. dell'Unione Montana Acquacheta 6102 del 03/08/2011, con osservazioni;
- il parere AUSL, espresso in data 08/03/2012 con nota a Prot. Gen. n. 0013612 pari data, è pervenuto al Prot. dell'Unione Montana Acquacheta 1841 del 14/03/2012, con osservazioni;

- il parere della Provincia di Forlì Cesena, espresso in data 27/12/2012, con Deliberazione della Giunta Provinciale N. 553 Prot. Gen. n. 119463/2012, è pervenuto al Prot. dell'Unione Montana Acquacheta n. 1074 del 07/02/2013, con osservazioni;
- le controdeduzioni, allegate al presente atto e redatte dall'Ufficio Associato Urbanistica, hanno determinato una modifica cartografica ed una integrazione alle norme tecniche d'attuazione;

VISTO inoltre il “Regolamento per la disciplina delle attività rumorose”, che disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge 447/95, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, della direttiva regionale specifica approvata con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e della direttiva regionale approvata con delibera di giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004, redatto dall'Ufficio Associato Urbanistica in collaborazione con ARPA;

VISTO:

- il DPCM 1 marzo 1991;
- la legge 26 ottobre 1995 n° 447;
- il DPCM 24 novembre 1997;
- il DPR 18 novembre 1998 n° 459;
- la L.R. 9 maggio 2001 n° 15;
- la direttiva della Giunta regionale n° 2053 del 9 ottobre 2001;
- l'art. 3, 2° comma della L.R. 15/2001, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 31/2002;
- la L.R. 24 marzo 2000 n° 20 e s.m.i.;
- il Piano Strutturale Comunale vigente;
- il Regolamento Urbanistico Edilizio vigente;
- lo Statuto comunale;

RITENUTO di dover procedere alle controdeduzioni ai pareri pervenuti ed all'approvazione della classificazione acustica in oggetto secondo le procedure citate in premessa;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica della proposta, ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Con il voto favorevole unanime e palese, espresso per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti :

Favorevoli : 11

Contrari : /

Astenuti : /

Tutto ciò premesso:

DELIBERA

1) di controdedurre alle osservazioni e di approvare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 della L.R. 15/2001 e s.m.i., il Piano di "Classificazione acustica dell'Unione di Comuni della Romagna forliverse, Sub-ambito Acquacheta Romagna – Toscana, Comune di Modigliana" composto dai seguenti elaborati:

- *Relazione Tecnica*
- *Norme tecniche di attuazione*
- *Planimetria - stato di fatto*
- *Planimetria - stato di progetto*
- *Rapporto preliminare (art. 12 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*
- *Elaborato di "Controdeduzioni"*

elaborati tutti che, ancorché non allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono depositati, in forma cartacea e su supporto informatico, agli atti dell'Ufficio Associato Urbanistica;

2) di non assoggettare a VAS il Piano di classificazione acustica, oggetto del Rapporto Preliminare, in quanto non comporta effetti negativi sull'ambiente ed è coerente con PTCP e PSC;

3) di dare atto che:

a) le disposizioni delle norme attuative della "Classificazione acustica del territorio comunale", entrano in vigore dalla data di esecutività della presente delibera consiliare di approvazione;

b) entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione copia della classificazione acustica sarà trasmessa alla Provincia per gli adempimenti di cui all'art. 2, comma 5 della L.R. 15/2001, come sostituito dall'art. 44 della L.R. 25.11.2002, n. 31, ai fini del coordinamento tra le classificazioni acustiche di comuni contermini;

c) ai sensi del comma 1 dell'art. 9 della L.R. 15/2001, le imprese dovranno verificare la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori di cui l'art. 2, comma 1, lett. e), f) e g) della L. 447/95 e che in caso di superamento dei richiamati valori, predispongono ed inviano al Comune, nello stesso termine a pena di decadenza, il Piano di Risanamento contenente modalità e tempi di adeguamento;

4) d'approvare il "*Regolamento per la disciplina delle attività rumorose*", allegato al presente atto, che disciplina le competenze comunali in materia d'inquinamento acustico ai sensi del comma e) dell'art. 6 della Legge 447/95, della L.R. 9 maggio 2001 n. 15, della direttiva regionale specifica

approvata con delibera di Giunta Regionale n. 45 del 21 gennaio 2002 e della direttiva regionale approvata con delibera di giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004;

5) di dare atto che il presente atto non prevede impegni di spesa;

6) Stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, dando atto che è stata eseguita apposita separata votazione unanime e palese.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.267/2000:
FAVOREVOLE.**

Lì, 24/09/2018

f.to Il Responsabile Area Urbanistica-Edilizia-Ambiente
(Arch. Francesco Zucchini)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

In merito alla presente proposta di deliberazione, considerato che:

è dotata di copertura finanziaria;

non necessita di copertura finanziaria;

ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Si esprime parere positivo.

Lì, 24/09/2018

f.to La Responsabile dell'Area Finanziaria
(Dott.ssa Maria Grazia Samorì)

Letto, approvato e sottoscritto.

**f.to IL SINDACO
ROCCALBEGNI VALERIO**

**f.to IL VICESEGRETARIO COMUNALE
SAMORI' DOTT.SSA MARIA GRAZIA**

PUBBLICAZIONE (art. 124, comma 1, D.Lgs. N. 267/00)

Della sujestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione all'Albo Pretorio

il giorno ____ **11/10/2018** ____ per giorni **15** consecutivi



Comunicata alla Prefettura il _____ prot. n. _____
Dichiarata I.E.

f.to LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Maria Grazia Samorì

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione è stata data pubblicazione all'Albo Pretorio per gg. 15 dal 11/10/2018 al 26/10/2018.
N. _____ di Reg.)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Modigliana, lì

LA CAPOAREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Maria Grazia Samorì